

COSTITUZIONE E SOCI FONDATORI

Art. 1. Il giorno 2 aprile 1989 si è costituita in Laveno Mombello un'Associazione denominata "MOMBELLO VIVA".

Art. 2. I fondatori dell'Associazione sono i signori: Besozzi Igor, Molinari Attilio, Molon Vittorio, Moretti Maria Antonietta, Petoletti Carlo, Sarzilla Bruno.

Art. 3. L'Associazione Mombello Viva ha sede in Laveno Mombello. L'indirizzo della sede dell'Associazione è stabilito dal Consiglio Direttivo e non comporta modifiche statutarie.

FINALITA' E PRINCIPI

Art. 4. Lo scopo statutario dell'Associazione è realizzare iniziative di carattere culturale, ricreativo, sociale e di promozione turistica.

L'Associazione esercita prevalentemente la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Laveno Mombello.

L'Associazione potrà curare, in proprio o tramite collaborazione, la produzione e l'edizione di pubblicazioni occasionali e periodiche.

Art. 5. L'Associazione, di ispirazione cristiana, non si identifica con alcuna ideologia partitica.

Art. 6. L'Associazione non ha scopo di lucro e provvede alla organizzazione delle attività mediante:

- a) quote associative;
- b) offerte;
- c) contributi di Enti pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti;
- e) entrate derivanti da iniziative stabili o occasionali.

L'accettazione di elargizioni liberali in denaro, di donazioni e di lasciti è riservata al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'utilizzo di essi in armonia con le finalità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Art. 7. L'Associazione presterà particolare attenzione al mantenimento di buoni rapporti e, dove possibile, di collaborazione e confronto con Enti, Gruppi e Associazioni operanti sul territorio.

SOCI

Art. 8. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La domanda scritta di ammissione a socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'accoglimento o sul rigetto della richiesta.

Il Consiglio comunica per iscritto all'interessato la propria decisione. In caso di rigetto della domanda, nella comunicazione devono esserne specificati i motivi.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della quota associativa, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e salva la non rivalutabilità della quota stessa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. L'ammontare, le modalità e i termini per il versamento della quota associativa sono stabiliti con atto del Consiglio Direttivo.

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10. I soci decadono per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c) presentazione di dimissioni scritte;
- d) esclusione;
- e) altri casi previsti dallo Statuto.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di ripetuti comportamenti scorretti i quali costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

Il socio escluso ha tempo 30 giorni per fare ricorso all'Assemblea dei soci contro il provvedimento di esclusione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene tempestivamente comunicata all'interessato.

Il socio decaduto non può domandare la restituzione delle quote associative versate.

ORGANI SOCIALI

Art. 11. Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Sezione I – Assemblea dei soci

Art. 12. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto di voto.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante convocazione scritta da far pervenire ai soci, anche a mezzo di posta elettronica o altro strumento telematico, entro quindici giorni antecedenti la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 13. L'Assemblea in via ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute e approva gli indirizzi e i programmi generali dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) discute e approva il bilancio d'esercizio/rendiconto economico e finanziario, redatto dal Consiglio Direttivo secondo criteri di analiticità per ciascuna voce di entrata e di spesa;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e la gestione del patrimonio;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- f) decide sul ricorso del socio escluso;
- g) discute e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 15. Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione, che si terrà almeno il giorno successivo la prima convocazione e dovrà essere preannunciata con l'avviso di convocazione, le sedute saranno valide con l'intervento di qualsiasi numero di soci.

In caso di assenza un socio può delegare in forma scritta un altro socio a rappresentarlo nella seduta assembleare. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Il socio escluso non ha diritto di voto nell'ipotesi di cui alla lettera f) del precedente articolo.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, la revoca del Consiglio Direttivo, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto in opere di beneficenza, oppure ad associazioni o enti di indirizzo analogo, oppure per fini di pubblica utilità, in accordo con quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria.

Come patrimonio residuo si intendono beni mobili e immobili dell'Associazione.

Art. 17. Per la validità delle sedute dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione, che si terrà almeno il giorno successivo la prima convocazione e dovrà essere preannunciata con l'avviso di convocazione, le sedute saranno valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e si compone di un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri, eletti tra i soci.

Le funzioni di componente del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti possono essere immediatamente rieletti.

Art. 19. I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica allorquando non partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso, nella seduta successiva alla vacanza, procederà alla surroga, ove possibile, mediante nomina del primo dei non eletti nella votazione di cui all'art. 19, se presente.

La deliberazione dovrà essere comunicata ai soci entro 20 giorni in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica o altro strumento telematico.

Le dimissioni da Consigliere non determinano automaticamente le dimissioni da socio. Le dimissioni del Presidente non comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo s'intende interamente decaduto e si provvederà alla sua integrale ricostituzione, secondo quanto previsto nel presente Statuto. Il Consiglio s'intende, inoltre, interamente decaduto allorquando il numero di componenti risulti inferiore al minimo stabilito dall'art. 18.

Art. 20. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se interviene la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 21. La prima riunione del Consiglio Direttivo ha luogo non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni, salva la possibilità di differirla per giustificati motivi.
Alla convocazione provvedono, se risultano fra gli eletti, il Presidente o il Vicepresidente uscenti. In loro assenza, tale compito è assolto dal Consigliere più anziano per elezione. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

Il Consiglio Direttivo neoeletto, nella sua prima seduta, deve procedere a:

- a) eleggere il Presidente
- b) eleggere il Vicepresidente;
- c) eleggere il Tesoriere, se persona diversa dal Presidente e dal Vicepresidente.

Può inoltre stabilire un regolamento interno che i Consiglieri si impegnano a rispettare durante il periodo del loro mandato.

Sezione III – Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli:

- a) procede alla nomina di un Segretario;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Inoltre, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- c) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- e) può conferire ai membri del Consiglio Direttivo o ai soci incarichi speciali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Le persone che intendono iscriversi all'Associazione Mombello Viva devono accettare ogni articolo del presente Statuto e impegnarsi a rispettarlo.

Art. 24. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario
Cinzia Spertini

Il Presidente
Luca Parola